



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI CHE FREQUENTANO CENTRI DI RIABILITAZIONE E CENTRI SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO CHE NON EFFETTUANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO. APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.29 DEL 03.06.2016.



COMUNE DI ADRANO

Provincia di Catania

2° Settore

Regolamento per l'erogazione di contributi finalizzati al trasporto dei soggetti portatori di handicap gravi che frequentano centri di riabilitazione e centri socio-educativo-riabilitativo che non effettuano il servizio di trasporto.

Premesso che ai sensi delle L.L.RR. n. 68/81 e n.16/86 i Comuni sono tenuti a garantire il servizio di trasporto gratuito ai portatori di handicap gravi per la frequenza di attività riabilitative e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.

Fino a quanto non sarà istituito il servizio di trasporto disabili il Comune, nel rispetto dei principi di pari opportunità, di non discriminazione, di universalità e di diritti di cittadinanza, garantisce un contributo alle famiglie che effettuano direttamente e con propri mezzi il trasporto nella misura e alle condizioni del presente regolamento, presso i centri di riabilitazione convenzionati con l'ASP che non effettuano il servizio medesimo.

Il medesimo contributo viene riconosciuto per la frequenza dei centri educativo - riabilitativo a carattere ambulatoriale e diurno.

Art. 1

Destinatari

Sono destinatari dell'intervento i soggetti portatori di handicap gravi ai sensi della legge 104/92 art.3, comma 3, residenti nel comune di Adrano che effettuino cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati convenzionati con l'ASP che non effettuano il servizio medesimo o che frequentino centri educativo -riabilitativo a carattere ambulatoriale e diurno.

Art. 2

Entità del contributo

Il Contributo viene erogato a titolo di sostegno economico alle famiglie e consiste nel rimborso del costo del carburante per l'uso dell'auto privata, pari a un 1/4 del costo della benzina e/o gasolio per ogni chilometro effettuato fino ad un massimo di 70 km giornalieri complessivi e per un massimo di rimborso di € 20.00.

Tale contributo verrà erogato purchè sussistano le seguenti condizioni:

- i centri di riabilitazione , non provvedono al servizio con mezzi propri ;
- il Comune non possa provvedere direttamente;
- non vi sono mezzi di trasporto pubblico o che gli stessi non possono essere utilizzati dai disabili.

Art. 3

Istanza per l'ammissione al beneficio

L'istanza per richiedere il contributo deve essere presentata pena esclusione al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel caso di prosecuzione; in ogni momento dell'anno in caso di nuova istanza e comunque entro e non oltre il decimo giorno successivo dall'inizio della frequenza della struttura di riabilitazione o del centro socio- educativo riabilitativo.

Dovrà essere redatta dall'intestatario del nucleo familiare o dal coniuge o da un membro maggiorenne del medesimo nucleo familiare o dallo stesso interessato, su modello predisposto dal Settore competente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Verbale di invalidità 100% più accompagnatore o certificazione rilasciata ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3;
- b) Prescrizione del programma di attività riabilitativa rilasciata dal medico specialista dell'ASP, se la frequenza riguarda i centri di riabilitazione ASP o convenzionati con la medesima Azienda Sanitaria, non saranno prese in considerazione le prescrizioni del medico di base o specialista privato;
- c) Certificato di iscrizione ai Centri Socio educativi – riabilitativi con l'indicazione delle giornate di frequenza;
- d) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia del richiedente che dell'invalido.

All'istanza deve essere allegata la dichiarazione di essere impossibilitato ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico con l'indicazione della motivazione

Art. 4

Concessione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà con cadenza semestrale previa presentazione da parte del soggetto che ha presentato l'istanza della seguente documentazione:-

- Certificazione rilasciata dal centro e/o della struttura di natura socio-rieducativo e/o riabilitativo, attestante il numero delle prestazioni, le date , il giorno, il mese e l'anno di presenza.
- dichiarazione relativa al mezzo di trasporto utilizzato con l'indicazione del carburante utilizzato.

La predetta certificazione deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 luglio per la concessione del contributo riguardante il primo semestre, ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre.

Il contributo sarà erogato per ogni giorno di effettiva presenza

Art.5

Motivi di esclusione

Non hanno diritto al rimborso coloro i quali effettueranno cure riabilitative oltre l'ambito provinciale.

Saranno esclusi coloro i quali non presentino la documentazione prevista dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 6

Casi particolari

Il rimborso potrà essere erogato anche ai cittadini che si trovano in condizioni di disabilità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 che necessitano di terapie specifiche (es.malattie oncologiche,malattie degenerative e simili) rese all'interno e fuori del territorio provinciale , previa valutazione dettagliata dell'Assistente Sociale e previa verifica del reddito del nucleo familiare.

Norme finali

Il presente regolamento consta di n 6 articoli ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.